

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio
1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23
febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consulativa per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei
progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle
condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente
normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi
riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato
I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
della pubblica incolumita'.

4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione,
in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle
condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente
rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la
trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le
modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente
regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono

disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico

di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini

dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico

per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
 - d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
 - 1) comma 1: il secondo periodo;
 - 2) comma 2: dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
 - 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
 - f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la

semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo

economico

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

- 5 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione

MARONI, Ministro dell'interno

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa

ROMANI, Ministro dello sviluppo economico

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.

ATTIVITÀ

CATEGORIA

A B C

1

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o

impiegano gas infiammabili e/o comburenti con

quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.

Tutti

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas

infiammabili e/o comburenti con potenzialità

superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di

riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di

distribuzione con pressione di esercizio non superiore

a 0,5 MPa

Cabine di

decompressione

del gas naturale

fino a 2,4 MPa

tutti gli altri casi

3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas

infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica

complessiva superiore o uguale a 0,75 m³: rivendite, depositi

fino a 10 m³

Impianti di

riempimento,

depositi oltre 10

m³

▼

- 6 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

- b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa

complessivi superiori o uguali a 75 kg:

Depositi di

GPL fino a

300 kg
rivendite, depositi
di GPL oltre 300
kg e fino a 1.000
kg,
depositi di gas
inflammabili
diversi dal GPL
fino a 1.000 kg
Impianti di
riempimento,
depositi oltre
1.000 kg

4

Depositi di gas inflammabili in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità geometrica complessiva
superiore o uguale a 0, 75 m³:
fino a 2 m³ oltre i 2 m³
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 0,3 m³

- Depositi di
GPL fino a 5
m³
- Depositi di gas
diversi dal GPL
fino a 5 m³
- Depositi di GPL
da 5 m³ fino a 13
m³
- Depositi di gas
diversi dal GPL
oltre i 5 m³
- Depositi di
GPL oltre i 13
m³

5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in
serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità
geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³:
fino a 10 m³ oltre i 10 m³

6

- 7 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas
inflammabili, compresi quelli di origine petrolifera o
chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e
dei relativi impianti con pressione di esercizio non
superiore a 0,5 MPa

fino a 2,4
MPa
limitatamente
e alle opere e
gli impianti
di trasporto
di gas
naturale con
densità non
superiore a
0,8.
oltre 2,4 MPa

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi
e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale,
piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di
perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624

Tutti

8 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm tutti

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas inflammabili e/o comburenti, con oltre
5 addetti alla mansione specifica di saldatura o
taglio.

fino a 10 addetti
alla mansione
specifico di
saldatura o
taglio.

oltre 10 addetti
alla mansione
specifico di
saldatura o
taglio.

10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano, liquidi inflammabili e/o combustibili con
punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³
fino a 50 m³ oltre 50 m³

11

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli
lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di
infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³.
fino a 100 m³ oltre 100 m³

12

- 8 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

12

Depositi e/o rivendite di liquidi inflammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m³

liquidi con
punto di
infiammabilità
superiore a 65
°C per
capacità
geometrica
complessiva
compresa da 1
m³ a 9 m³
liquidi
inflammabili e/o
combustibili e/o

lubrificanti e/o oli
diatermici di
qualsiasi
derivazione per
capacità
geometrica
complessiva
compresa da 1 m3
a 50 m3, ad
eccezione di
quelli indicati
nella colonna A)
liquidi
inflammabili e/o
combustibili e/o
lubrificanti e/o
oli diatermici di
qualsiasi
derivazione per
capacità
geometrica
complessiva
superiore a 50 m3
13
Impianti fissi di distribuzione carburanti per
l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori -
distributori rimovibili di carburanti liquidi.
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori
distributori
rimovibili e
non di
carburanti
liquidi fino a 9
mc con punto
di
inflammabilità
superiore a 65
°C
Solo liquidi
combustibili tutti gli altri

- 9 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti
gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
tutti
14
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici
inflammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
fino a 25 addetti oltre 25 addetti
15
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione
superiore al 60% in volume di capacità geometrica
superiore a 1 m3
fino a 10 m3 oltre 10 m3 e fino
a 50 m3 oltre 50 m3
16
Stabilimenti di estrazione con solventi inflammabili e
raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con
quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3
tutti
17
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni.
tutti
18
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze
esplodenti classificate come tali dal regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni ed
Esercizi di
vendita di artifici
pirotecnici
declassificati in
"libera vendita"
Esercizi di
minuta vendita di
sostanze
esplodenti
classificate come
tali dal

- 10 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati
in "libera vendita" con quantitativi complessivi in
vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi
degli imballaggi.
regolamento di
esecuzione del
testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza
approvato con
regio decreto 6
maggio 1940, n.
635, e successive
modificazioni ed
integrazioni."
19
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze instabili che possono dar luogo
da sole a reazioni pericolose in presenza o non di
catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
tutti
20
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e
alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi
inorganici
tutti
21

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

tutti
22

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

tutti

23 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo tutti

24 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000

tutti

- 11 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

kg

25

Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

tutti

26

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

tutti

27

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

Depositi di cereali

e di altre

macinazioni fino

a 100.000 kg

Mulini per

cereali ed altre

macinazioni;

depositi oltre

100.000 kg

28

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

tutti

29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè tutti

30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

tutti

31 Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera

superiore a 50.000 kg tutti

32

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene

foglia di tabacco con processi di essiccazione con

oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o

in deposito superiori a 50.000 kg

tutti

33

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta

e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici

in genere con oltre 25 addetti o con materiale in

lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

tutti

34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,

archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per

la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di

fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi

in massa superiori a 5.000 kg.

fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg

~

- 12 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

35

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,

impiegano e/o detengono carte fotografiche,

calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole

cinematografiche, radiografiche e fotografiche con

materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a

5.000 kg

depositi fino a

20.000 kg tutti

36

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione,

di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di

fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella,

di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in

massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei

depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne

superiori a 100 m

fino a 500.000 kg oltre 500.000 kg

37

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno

con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore

a 5.000 kg

fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg

38

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano

e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e

artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini,

con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

fino a 10.000 kg oltre 10.000 kg

39

Stabilimenti per la produzione di arredi, di

abbigliamento, della lavorazione della pelle e

calzaturifici, con oltre 25 addetti.

tutti

40

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine

vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della

paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero,

con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito

superiori a 5.000 kg

tutti

~

41
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
fino a 25 persone presenti
oltre 25 e fino a 100 persone presenti
oltre 100 persone presenti
42
Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
fino a 2.000 m2 oltre 2.000 m2

43
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
depositi fino a 50.000 kg
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;
depositi oltre 50.000 kg

44
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
depositi fino a 50.000 kg
Stabilimenti ed impianti;
depositi oltre 50.000 kg

45
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
fino a 25 addetti oltre 25 addetti

46
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
fino a 100.000 kg oltre 100.000 kg

47
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
fino a 100.000 kg oltre 100.000 kg

48
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

Macchine elettriche Centrali termoelettriche.

49
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
fino a 350 kW
oltre 350 kW e fino a 700 kW
oltre 700 kW

50
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
fino a 25 addetti oltre 25 addetti

51
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
fino a 25 addetti.

Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
oltre 25 addetti.
Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

52
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti
fino a 25 addetti oltre 25 addetti

53
Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e

carrozzerie, di superficie coperta superiore a

300 m2;

- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a

1.000 m2;

a) officine per

veicoli a

motore,

rimorchi per

autoveicoli e

carrozzerie, di

superficie fino

a 1.000 m2

b) officine per

materiale

rotabile

ferroviario,

tramviario e

di aeromobili,

di superficie

fino a 2.000

m2

a) officine per

veicoli a

motore,

rimorchi per

autoveicoli e

carrozzerie,

di superficie

superiore a

1.000 m2

b) officine per

materiale

rotabile

ferroviario,

tramviario e

di

aeromobili,

di superficie

superiore a

2.000 m2

54

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con

oltre 25 addetti. fino a 50 addetti oltre 50 addetti

55

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi

depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 fino a 5.000 m2 oltre 5.000 m2

56

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi,

maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

fino a 50 addetti oltre 50 addetti

57 Cementifici con oltre 25 addetti

tutti

5

- 16 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi

(art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

Assoggettate a

nulla osta di

categoria B di cui

all'art. 29 del

d.lgs. 230/95

s.m.i.

Assoggettate a

nulla osta di

categoria A di

cui all'art. 28 del

d.lgs. 230/95

s.m.i e art. 13

della legge n.

1860/62

59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per

il trasporto di materie fissili speciali e di materie

radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.

1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

tutti

60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività

assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con

esclusione dei depositi in corso di spedizione.

tutti

61

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari

o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della

legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

tutti

62

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia

nucleare ed attività che comportano pericoli di

radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

- impianti nucleari;

- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano

parte di un mezzo di trasporto;

- impianti per la preparazione o fabbricazione delle

materie nucleari;

- impianti per la separazione degli isotopi;

- impianti per il trattamento dei combustibili

nucleari irradianti;

- attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

tutti

6

- 17 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

63

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di

candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi

grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per

idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri

prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in

lavorazione e/o deposito.

fino a 5.000 kg oltre 5.000 kg

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione
dati con oltre 25 addetti fino a 50 addetti oltre 50 addetti

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano
in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 200

persone oltre 200 persone

66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici,
alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi
alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con
oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti

letto

oltre 50 posti letto

fino a 100 posti

letto;

Strutture

turisticoricettive

nell'aria

aperta

(campeggi,

villaggi-turistici,

ecc.)

oltre 100 posti

letto

67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie
con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150

persone

oltre 150 e fino a

300 persone;

asili nido

oltre 300 persone

^

- 18 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con
oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva
superiore a 500 m²

fino a 50 posti

letto

Strutture

riabilitative, di

diagnostica

strumentale e

di laboratorio

fino a 1.000

m²

Strutture fino a

100 posti letto;

Strutture

riabilitative, di

diagnostica

strumentale e di

laboratorio oltre

1.000 m²

oltre 100 posti

letto

69

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie
lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e
depositi. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano
in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 m² oltre 600 e fino a

1.500 m² oltre 1.500 m²

70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a
1000 m² con quantitativi di merci e materiali
combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
fino a 3.000 m² oltre 3.000 m²

71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500

persone

oltre 500 e fino a

800 persone oltre 800 persone

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,

^

- 19 -

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o
industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o
dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con
presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di
superficie complessiva superiore a 5.000 m²,
indipendentemente dal numero di attività costituenti e
dalla relativa diversa titolarità.

fino a 500 unità

ovvero fino a

6.000 m²

oltre 500 unità

ovvero oltre

6.000 m2

74

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW oltre 350 kW e fino a 700 kW oltre 700 kW

75

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .

Autorimesse fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2

Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

76

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. fino a 50 addetti oltre 50 addetti

77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m fino a 32 m oltre 32 m e fino a 54 m oltre 54 m

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte tutti

~

- 20 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 sotterranee.

79 Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 tutti

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m tutte

~

- 21 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 ALLEGATO II

(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO

DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI N.

Attività del DM

16/02/1982 a cui la durata

del servizio è correlata

ATTIVITA'

NOTE

di cui al presente regolamento

1

1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h

9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili

10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.

11 - Aziende per la seconda

lavorazione del vetro con

l'impiego di oltre 15 becchi

a gas

Stabilimenti ed impianti ove si producono

e/o impiegano gas infiammabili e/o

comburenti con quantità globali in ciclo

superiori a 25 Nm3/h.

2

2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

3

3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:

- per capacità complessiva

da 0,75 a 2 mc

- per capacità complessiva

superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in

bombole o bidoni):

- per quantitativi

complessivi da 75 a 500 kg

- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

- 22 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

4
4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³

5
5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³:

6
6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

7
96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8 97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

9
8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

10
12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³

- 23 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
superiori a 0,5 mc
13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono

e/o impiegano liquidi
combustibili con punto di
infiammabilità da 65 °C a
125 °C, per quantitativi
globali in ciclo o in
deposito superiori a 0,5 mc
11
14 - Stabilimenti ed
impianti per la preparazione
di olii lubrificanti olii
diatermici e simili
Stabilimenti ed impianti per la
preparazione di oli lubrificanti, oli
diatermici e simili, con punto di
infiammabilità superiore a 125 °C, con
quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 5 m3.

12
15 - Depositi di liquidi
infiammabili e/o
combustibili per uso
industriale, agricolo,
artigianale
e privato:
- per capacità geometrica
complessiva da 0,5 a 25
mc.

- per capacità geometrica
complessiva superiore a 25
mc

16 - Depositi e/o rivendite
di liquidi infiammabili e/o
combustibili per uso
commerciale:

- per capacità geometrica
complessiva da 0,2 a 10 mc
- per capacità geometrica
complessiva superiore a 10
mc

17 - Depositi e/o rivendite
di oli lubrificanti, di oli
diatermici e simili per
capacità superiore ad 1 mc
Depositi e/o rivendite di liquidi
infiammabili e/o combustibili e/o oli
lubrificanti, diatermici, di qualsiasi
derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m3

13
7 - Impianti di distribuzione
di gas combustibili per
autotrazione

18 - Impianti fissi di
distribuzione di benzina,
gasolio e miscele per
autotrazione ad uso
pubblico e privato con o
senza stazione di servizio
Impianti fissi di distribuzione carburanti
per l'autotrazione, la nautica e
l'aeronautica; contenitori - distributori
rimovibili di carburanti liquidi.

a) Impianti di distribuzione
carburanti liquidi
b) Impianti fissi di distribuzione
carburanti gassosi e di tipo misto

- 24 -
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
(liquidi e gassosi)

14
21 - Officine o laboratori
per la verniciatura con
vernici infiammabili e/o
combustibili con oltre 5
addetti
Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti.

15
22 - Depositi e/o rivendite
di alcoli a concentrazione
superiore al 60% in
volume:
- con capacità da 0,2 a 10
mc
- con capacità superiore a
10 mc.
Depositi e/o rivendite di alcoli con
concentrazione superiore al 60% in
volume di capacità geometrica superiore
a 1 m3

16
23 - Stabilimenti di
estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione
di olii e grassi vegetali ed
animali, con quantitativi
globali di solventi in ciclo
e/o in deposito superiori a
0,5 mc
Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione di oli e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi
globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3

17
24 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze esplodenti
classificate come tali dal
regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni ed
integrazioni, nonché

perossidi organici
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

18

25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

19

26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

- 25 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 catalizzatori

20

27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

21

28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

22

29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

23

31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

24

32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100

q.li

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg

25 30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi

Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

26

34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

27

35 - Mulini per cereali ed
altre macinazioni con
potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e
relativi depositi
Mulini per cereali ed altre macinazioni
con potenzialità giornaliera superiore a
20.000 kg;
depositi di cereali e di altre macinazioni
con quantitativi in massa superiori a
50.000 kg

28

36 - Impianti per
l'essiccazione dei cereali e
di vegetali in genere con
depositi di capacità
superiore a 500 q.li di
prodotto essiccato
Impianti per l'essiccazione di cereali e di
vegetali in genere con depositi di
prodotto essiccato con quantitativi in
massa superiori a 50.000 kg

29

37 - Stabilimenti ove si
producono surrogati del
caffè
Stabilimenti ove si producono surrogati
del caffè
30 38 - Zuccherifici e
raffinerie dello zucchero
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

26

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

31

39 - Pastifici con
produzione giornaliera
superiore a 500q.li
40 - Riserie con
potenzialità giornaliera
superiore a 100 q.li
Pastifici e/o riserie con produzione
giornaliera superiore a 50.000 kg

32

41 - Stabilimenti ed
impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di tabacco
con processi di essiccazione
con oltre 100 addetti con
quantitativi globali in ciclo
e/o in deposito superiori a
500 q.li
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di tabacco con processi di
essiccazione con oltre 100 addetti o con
quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 50.000 kg

33

42 - Stabilimenti ed
impianti per la produzione
della carta e dei cartoni e di
allestimento di
prodotti cartotecnici in
genere con oltre 25 addetti
e/o con materiale in
deposito o lavorazione
superiore a 500 q.li
Stabilimenti ed impianti per la
produzione della carta e dei cartoni e di
allestimento di prodotti cartotecnici in
genere con oltre 25 addetti o con
materiale in lavorazione e/o in deposito
superiore a 50.000 kg

34

43 - Depositi di carta,
cartoni e prodotti
cartotecnici nonché depositi
per la cernita della carta
usata, di stracci, di cascami
e di fibre tessili per
l'industria della carta con
quantitativi superiori a 50
q.li
Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa superiori a 5.000
kg.

35

44 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano e/o detengono
carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche
e cianografiche, pellicole
cinematografiche,
radiografiche e fotografiche
di sicurezza con materiale
in deposito superiore a 100
q.li

45

45 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano e detengono
pellicole cinematografiche
e fotografiche con supporto
infiammabile per
quantitativi superiori a 5 kg
Stabilimenti, impianti, depositi ove si
producono, impiegano e/o detengono
carte fotografiche, calcografiche,
eliografiche e cianografiche, pellicole
cinematografiche, radiografiche e
fotografiche con materiale in lavorazione
e/o in deposito superiore a 5.000 kg

36

46 - Depositi di legnami da
costruzione e da

Lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

- 27 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li . (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)

37

47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

da 50 a 1.000 q.li
superiori a 1.000 q.li

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

38

48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li . superiori a 1.000 q.li . Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

39

49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti oltre 75 addetti

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

40

50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

41

51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

42

53 - Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

- 28 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

43

54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li

55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

56 - Laboratori di

vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

44

57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

45

59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

46

60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

47

61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

48 63 - Centrali termoelettriche.
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

49

64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

- 29 -

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
superiore a 25 kW

50

65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

51

66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

52

68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti
70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti

53

72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)
Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;

54

72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

55 -----

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²
Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 :
"Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"

— 30 —

22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

56

73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

57 74 - Cementifici. Cementifici con oltre 25 addetti

58

75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

59

77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

77
 94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

78 -----
 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 :
 "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"

79 -----
 Interporti con superficie superiore a 20.000 m²

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 :
 "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"

- 34 -
 22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

80 -----
 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 :
 "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo del n. 14 dell'Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

«Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

legge 7 dicembre 1984, n. 818.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti) . -1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4 -bis . L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;